

# COMUNE DI ANDALI

## STATUTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 7 agosto 2008

### TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

#### Art. 1 Definizione

- 1) Il Comune di Andali è un Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto che ne determinano le funzioni.
- 2) Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 3) È un Ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà.
- 4) Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.
- 5) Realizza l'autogoverno della comunità.
- 6) Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.

#### Art. 2 Finalità

- 1 ) Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Andali, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
- 2) Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
- 3) Il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi: rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e

l'uguaglianza degli individui; promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale; recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali; tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema di sicurezza sociale; superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la rimozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità; promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

### **Art. 3**

#### **Autonomia**

- 1) Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- 2) L'attività dell'amministrazione comunale è ispirata ai criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza, dell'efficacia dell'azione, della pubblicità e della trasparenza;
- 3) Il Comune nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione e persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni della Provincia, della Regione Calabria, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
- 4) Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

### **Art. 4**

#### **Territorio**

- 1) Il Comune di Andali, costituito dal solo capoluogo, confina con i territori di Belcastro, Botricello, Cerva e Cropani.

## **Art. 5**

### **Sede**

1) Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Roma, 20.

Presso la detta sede si riuniscono ordinariamente tutti gli organi e le commissioni comunali.

2) Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3) Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizioni regolamentari, potranno riunirsi anche in via ordinaria in locali diversi dalla sede del Comune.

## **Art. 6**

### **Stemma – Gonfalone – Fascia Tricolore- Distintivo del Sindaco**

1) Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso: aquila nera su scudo rosso, alla base del quale si incrociano due rami di alloro e quercia uniti da un nastro tricolore bianco, rosso e verde, alla sommità della figura è posta una corona raffigurante la cima di una torre medioevale.

2) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale.

3) L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal Regolamento.

4) L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse, con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

**Art. 7**  
**Pari Opportunità**

Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini ai sensi della Legge n° 125 del 10.04.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 8**  
**Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili**

Il Comune, in collaborazione con altri enti e strutture sanitarie competenti, promuove gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge e da accordi di programma di cui all'art. 5 del D. Lgs. 267/2000 dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

**Art. 9**  
**Tutela dei dati personali**

Il Comune garantisce, per quanto di sua competenza, che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n° 675 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 10**  
**Consiglio comunale dei ragazzi**

- 1) Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
- 2) Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare un via consultiva sulle seguenti materie: politiche ambientali, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.
- 3) Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti da apposito regolamento.

## **TITOLO II**

### **ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE**

#### **Art. 11**

#### **Organi di Governo**

- 1) Sono organi di Governo del Comune: il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
- 2) Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune ed esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
- 3) La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
- 4) Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo dell'ente.
- 5) Le riunioni degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale.

#### **CAPO I**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Art. 12**

#### **Il Consiglio Comunale**

- 1) Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione .
- 2) L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
- 3) Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze come stabilito dalla legge e dallo Statuto.
- 4) Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco al quale sono attribuiti i poteri di convocazione, direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
- 5) Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Sindaco.

6) Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale dei voti. A parità di voti le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.

7) Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

8) Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

9) Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità e solidarietà ai fini di assicurare imparzialità e corretta azione amministrativa.

### **Art. 13**

#### **Convalida degli Eletti**

1) Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

2) Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta dallo stesso nominata e, davanti al Consiglio, presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

### **Art. 14**

#### **Linee programmatiche di mandato**

1) Entro quattro mesi della prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo Consiliari il programma relativo alle azioni di governo e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2) Entro i successivi trenta giorni, il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

3) Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche o l'approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che, nell'atto deliberativo, dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee con adeguate motivazioni degli eventuali scostamenti.

4) La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma, avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 comma 2° del D. Lgs. 267/2000.

## **Art. 15**

### **Deliberazioni degli Organi Collegiali**

1) Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, nel caso in cui venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive.

## **Art. 16**

### **Sessioni del Consiglio**

- 1) Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
- 2) Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge: per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente; per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 comma 2° del D. Lgs. 267/2000; per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
- 3) Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

## **Art. 17**

### **Funzionamento del Consiglio Comunale**

- 1) Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
  - a) Gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri nel domicilio dichiarato rispetto al giorno di convocazione : cinque (5) giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; tre (3) giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; ventiquattro (24) ore prima per le straordinarie dichiarate urgenti.
  - b) Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata una adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri.
  - c) Si prevede per la validità della seduta la presenza dei consiglieri assegnati: n° 7 (sette) consiglieri incluso il Sindaco per le sedute di I° convocazione; n° 5 (cinque) consiglieri incluso il Sindaco per le sedute di II° convocazione.

d) Si richiede per l'approvazione del bilancio di previsione, del riequilibrio della gestione ed del rendiconto della gestione, la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri, salvo maggioranze speciali per la validità delle deliberazioni previste espressamente dalla legge o dallo Statuto.

e) Si deve indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbano essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

2) La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco o da almeno 1/5 dei consiglieri, in questo ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

3) L'integrazione dell'ordine del giorno è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della convocazione della seduta .

4) L'elenco degli argomenti all'ordine del giorno è affisso all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

5) la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno un giorno prima nel caso di sessione straordinaria e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

## **Art. 18**

### **I Consiglieri**

1) I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2) Lo status giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3) Ciascun Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto a: esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio; presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni; intervenire nelle discussioni del Consiglio; ottenere da parte del Presidente del Consiglio comunale un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte alla discussione; ottenere dal Segretario comunale e dai dirigenti del Comune,

nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

4) Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno inviati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

5) Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

6) A norma di legge, i Consiglieri comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.

## **Art. 19**

### **Decadenza dei Consiglieri Comunali**

1) Decade il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio comunale.

A tale riguardo, il Presidente del Consiglio comunale provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, a comunicare al consigliere assente l'avvio del procedimento amministrativo.

2) Il consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

3) Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere indirizzate al Consiglio comunale e protocollate nell'ordine di presentazione. Sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto essendo immediatamente efficaci.

4) Il Consiglio comunale, entro e non oltre 10 giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, secondo l'ordine di protocollazione delle dimissioni.

5) Non si fa luogo alla surroga se, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio in base all'art. 141 de d. Lgs. 267/2000.

6) In caso di sospensione dalla carica di consigliere, adottata ai sensi dell'art. 59 del D. lgs. 267/2000, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica di provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza che cessa col venir meno della causa di sospensione.

## **Art. 20**

### **Gruppi Consiliari**

1) La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2) I Consiglieri comunali costituiti in gruppi ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale, unitamente all'indicazione del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more di designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3) I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, a condizione che tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

## **Art. 21**

### **Commissioni**

1) Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali. Dette commissioni sono composte da membri eletti con criterio proporzionale.

Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di garanzia e di controllo, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Per la risoluzione di alcune tematiche sociali esistenti nel Comune il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni composte anche da membri esterni.

2) Il funzionamento e la composizione è disciplinato con apposito regolamento.

3) La delibera di istituzione è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

## **CAPO II**

### **IL SINDACO**

#### **Art. 22**

#### **Elezione del Sindaco**

- 1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, lo status giuridico e le cause di cessazione della carica. È membro del Consiglio Comunale.
- 2) Il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio nella seduta di insediamento.
- 3) Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
- 4) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
- 5) Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
- 6) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
- 7) Il Sindaco è, inoltre, competente sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni, degli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate.

8) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

### **Art. 23**

#### **Attribuzioni Amministrative**

- 1) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri.
- 2) Dirige e coordina l'attività politica del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori.
- 3) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale.
- 4) Convoca i comizi per i referendum.
- 5) Adotta le ordinanze.
- 6) Nomina il Segretario comunale.
- 7) Conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina dei Direttori.
- 8) Nomina il Responsabile degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
- 9) Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, esplica le funzioni di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000.

### **Art. 24**

#### **Attribuzioni di vigilanza**

- 1) Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2) Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3) Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

## **Art. 25**

### **Attribuzioni di Organizzazione**

1) Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione, stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

2) Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri.

3) Quando lo presiede, esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare, nei limiti previsti dalla legge.

4) Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

5) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

## **Art. 26**

### **Dimissioni del Sindaco**

1) Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2) Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

**Art. 27**  
**Vice Sindaco**

- 1) Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.
- 2) In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
- 3) Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alle elezioni del nuovo Sindaco.

**Art. 28**  
**Conferimento di Deleghe**

- 1) Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
- 2) Nel caso delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
- 3) Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni degli assessori ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
- 4) Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
- 5) Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi dei consiglieri comunali.

## **Art. 29**

### **Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione**

- 1) Al Sindaco, al vice sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
- 2) Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti nominativi o di carattere generale, quali i Piani Urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini entro il 4° grado.

## **Art. 30**

### **Mozioni di Sfiducia**

- 1) Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
- 2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;
- 3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi dell'art. 141 del TUEL 267/2000.

## **CAPO III**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 31**  
**Giunta Comunale**

- 1) La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
- 2) La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.
- 3) La Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
- 4) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

**Art. 32**  
**Composizione e Nomina**

- 1) La Giunta è composta dal Sindaco e fino a 4 (quattro) assessori di cui uno è investito della carica di vice sindaco.
- 2) Gli assessori sono scelti, di norma, tra i Consiglieri Comunali.
- 3) Il Sindaco può nominare un (1) assessore esterno al Consiglio che sia in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Tuttavia, tra gli assessori esterni, non possono essere nominati i candidati non eletti nelle elezioni amministrative immediatamente precedenti la nomina.
- 4) Il vice sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 5) Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
- 6) Le cause di incompatibilità, la posizione e lo status giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge;

7) Non possono far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il 3° grado, di affinità di 1° grado, di affiliazione ed i coniugi.

8) Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

### **Art. 33**

#### **Funzionamento e Competenze**

1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore generale ed ai responsabili dei servizi comunali.

2) La Giunta opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

4) Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

5) Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal segretario.

### **TITOLO III**

#### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

#### **CAPO I**

#### **PARTECIPAZIONE POPOLARE – ASSOCIAZIONISMO – VOLONTARIATO CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE**

## **Art. 34**

### **Partecipazione Popolare**

- 1) Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2) La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
- 3) Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative del presente titolo.

## **Art. 35**

### **Associazionismo**

- 1) Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, a tal fine la Giunta Comunale, su istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi al Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
- 2) Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
- 3) Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento delle attività associative. Può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente può essere stabilita in apposito regolamento.

4) Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito Albo Regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento.

5) Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dell'Ente devono redigere al termine di ogni anno rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

#### **Art. 36**

#### **Volontariato**

1) Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare dalle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

#### **Art. 37**

#### **Istanze e Proposte**

1) Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio ed alla Giunta comunale, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 100 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

2) Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento delle istanze e delle proposte, con apposite deliberazioni, prenderanno atto del ricevimento precisando lo stato dell'eventuale provvedimento adottato.

### **CAPO II**

### **REFERENDUM**

#### **Art. 38**

#### **Azione Referendaria**

1) Un numero di elettori residenti non inferiori ad 1/5 degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

- 2) Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: Statuto comunale, regolamento del Consiglio comunale, piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
- 3) Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di facile comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
- 4) Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
- 5) Il Consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede agli adempimenti di competenza con atto formale.
- 6) Il referendum non è valido se non alla consultazione non ha partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto.
- 7) In caso di referendum consultivo, il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini, deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
- 8) I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

### **Art. 39**

#### **Accesso agli Atti**

- 1) Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
- 2) Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
- 3) La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi e nei modi stabiliti da apposito regolamento.
- 4) In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento

della richiesta stessa. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

#### **Art. 40**

#### **Diritto di informazione**

- 1) Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
- 2) La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nel palazzo comunale.
- 3) Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
- 4) Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

#### **Art. 41**

#### **Difensore Civico**

- 1) L'amministrazione può istituire l'Ufficio del Difensore Civico al fine di: garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omissi o comunque irregolarmente compiuti dai propri Uffici; esercitare le funzioni di cui all'art. 17 commi 38 e 39 della legge 15 maggio 1997 n° 127 e successive modificazioni ed integrazioni; esercitare le funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento.
- 2) Il Difensore Civico agisce a tutela di diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico amministrativa, imparzialità e indipendenza di giudizio. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non è immediatamente rieleggibile.
- 4) Apposito regolamento stabilirà le funzioni, la decadenza, l'organizzazione dell'ufficio del Difensore Civico, ecc.

## **TITOLO IV**

### **ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 42**

##### **Obiettivi**

- 1) Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
- 2) Gli Organi Istituzionali del Comune ed i Responsabili dei Servizi sono tenuti a provvedere alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di attuazione.
- 3) Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

#### **Art. 43**

##### **Servizi pubblici locali**

- 1) Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. I servizi da gestire con il diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
- 2) Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme: in economia; in concessione a terzi; A mezzo di aziende speciali; a mezzo di istituzioni - per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale-; a mezzo di Società per Azioni o a Responsabilità Limitata a prevalente capitale pubblico; a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
- 3) Il regolamento stabilisce le modalità per l'esercizio dell'attività prevista nel presente articolo.

## **Art. 44**

### **Aziende speciali ed istituzioni**

- 1) Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
- 2) Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
- 3) Sono organi dell'azienda speciale e delle istituzioni: il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.
- 4) Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di comprovata competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
- 5) Il direttore è assunto per pubblico concorso.
- 6) Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti. Quelli dalle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
- 7) Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.
- 8) Il Consiglio comunale approva i bilanci annuali e pluriennali, il programma e il conto consuntivo.
- 9) Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
- 9) Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità approvate dal Consiglio comunale.

## **Art. 45**

### **Società per azioni o a responsabilità limitata**

- 1) Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a S.p.A. o a S.r.l. a capitale pubblico –sia prevalente che minoritario- per la gestione di servizi pubblici, per la realizzazione di infrastrutture o altre opere di interesse pubblico, eventualmente provvedendone anche la costituzione.
- 2) Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
- 3) L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve essere in ogni caso garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
- 4) Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di comprovata competenza tecnica e professionale.
- 5) I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle S.p.a ed S.r.l.
- 6) Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
- 7) Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società.

## **Art. 46**

### **Convenzioni**

- 1) Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
- 2) Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

## **Art. 47**

### **Consorzi**

- 1) Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili. A questo fine il Consiglio comunale

approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio.

2) Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

#### **Art. 48**

#### **Accordi di Programma**

1) Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento.

2) L'accordo di programma si determina con il consenso unanime del Presidente della regione, del Presidente della provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate. È definito in una apposita conferenza la quale provvede all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del Tuel 267/2000 .

3) Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 gg. a pena di decadenza.

### **TITOLO V**

#### **UFFICI E PERSONALE**

#### **Art. 49**

#### **Principi strutturali ed Organizzativi**

1) L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi: un'organizzazione di lavoro per progetti, obiettivi e programmi; l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di

efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dall'apparato; l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti; il superamento di una separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2) Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale –se nominato- ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3) Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

4) I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni ed all'economicità.

5) Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

## **Art. 50**

### **Regolamento degli Uffici e dei Servizi**

1) Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale –se nominato- e gli organi amministrativi;

2) I regolamenti si uniformano al principio di separazione dei poteri. Agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, al direttore generale –se nominato- ed ai responsabili dei servizi spetta la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3) Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti

stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

#### **Art. 51**

#### **Dipendenti**

- 1) I dipendenti Comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo categorie, in conformità alla legge ed agli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
- 2) Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

#### **Art. 52**

#### **Direttore Generale**

- 1) Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare il direttore generale nella persona del segretario comunale secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
- 2) Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

#### **Art. 53**

#### **Responsabile degli Uffici e dei Servizi**

- 1) I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale. Essi, nell'ambito delle competenze assegnate, provvedono ad organizzare gli uffici ed a gestire l'attività dell'ente, attuando e raggiungendo gli obiettivi indicati dall'amministrazione.

#### **Art. 54**

#### **Incarichi dirigenziali e di alta specialità**

- 1) La Giunta comunale, nelle forme e nei limiti previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori

della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2) La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto e per altri motivi, può assegnare la titolarità degli uffici e servizi a personale assunto attraverso le modalità previste dall'art. 6 comma 4° della legge 127/1997 e successive modificazioni.

3) I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato, salvo diverse disposizioni di legge.

## **Art. 55**

### **Collaborazione esterne**

1) Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà comunque essere superiore alla durata del progetto, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

## **Art. 56**

### **Segretario comunale**

1) Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo;

2) Lo status giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

3) Il segretario comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai consiglieri ed agli uffici;

4) Il segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco - per la Giunta- ed al Presidente - per il Consiglio-;

5) Il segretario comunale, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri;

6) Il segretario comunale può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

#### **Art. 57**

#### **Responsabilità**

- 1) Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
- 2) Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione.
- 3) la responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
- 4) Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggiato il denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità delle norme di legge e di regolamento.

### **TITOLO VI**

### **FINANZA E CONTABILITA'**

#### **Art. 58**

#### **Ordinamento**

- 1) L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alle leggi e al regolamento.
- 2) Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria e di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

## **Art. 59**

### **Attività Finanziaria**

- 1) Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
- 2) Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, applica e regola imposte, tasse e tariffe con deliberazione consiliare.

## **Art. 60**

### **Amministrazione dei beni**

- 1) I beni patrimoniali e demaniali del Comune sono iscritti nell'apposito inventario.
- 2) I beni patrimoniali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto.
- 3) I beni demaniali possono essere concessi in uso con canone la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale, previa determinazione dei criteri e dei parametri del canone medesimo.

## **Art. 61**

### **Bilancio comunale e rendiconto di gestione**

- 1) L'ordinamento contabile del Comune è riservato alle leggi dello Stato e, nei limiti di queste, al regolamento comunale.
- 2) La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico e finanziario.
- 3) Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione

illustrativa in cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

#### **Art. 62**

##### **Attività Contrattuale**

1) Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti - ove necessario - e secondo le leggi vigenti e con le modalità regolamentari, agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.

#### **Art. 63**

##### **Collegio dei revisori dei conti**

1) Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2) Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto della gestione, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

#### **Art. 64**

##### **Tesoreria**

1) Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende: la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi; la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro trenta giorni; il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili; il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2) I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

#### **Art. 65**

#### **Pareri Obbligatorii**

- 1) Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti dalla legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
- 2) Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni il Comune può prescindere dal parere.

### **TITOLO VII**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 66**

#### **Regolamenti di attuazione dello Statuto**

- 1) Il Consiglio comunale approva entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il proprio regolamento interno.
- 2) Gli altri regolamenti previsti sono approvati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.
- 3) Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

#### **Art. 67**

#### **Entrata in vigore**

- 1) Il presente Statuto, deliberato dal Consiglio comunale con le modalità di cui al D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

## **Art. 68**

### **Modifiche dello Statuto**

- 1) Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione va ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche sono approvate, se la relativa deliberazione ottiene per 2 volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 2) Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
- 3) L'entrata in vigore di nuove leggi che annuncino principi che costituiscono limiti inderogabili, per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.